

**PRINCIPALI ASPETTI NORMATIVI DELLA  
REVISIONE LEGALE DI CUI AL DECRETO  
LEGISLATIVO N. 39/2010 , CON PARTICOLARE  
RIFERIMENTO ALLE SOCIETÀ NON QUOTATE”**

Elsa Poggiali

**Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Siena**

# Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n.39 in vigore dal 7 aprile 2010



- [Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 gennaio 2016, n. 63 \(formato PDF - dimensioni 115 KB\) Regolamento per l'attuazione della disciplina dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale](#)
- [Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 gennaio 2013, n. 16 \(formato PDF - dimensioni 110 KB\) Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.](#)
- [Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, n. 261 \(formato PDF - dimensioni 123 KB\) Regolamento concernente i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, in attuazione dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.](#)
- [Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1 ottobre 2012 \(formato PDF - dimensioni 68 KB\) Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento degli oneri in misura fissa previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti e dei relativi regolamenti attuativi.](#)
- [Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2012 \(formato PDF - dimensioni 72 KB\) Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento del contributo annuale degli iscritti al Registro dei revisori legali.](#)
- [Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2012 \(formato PDF - dimensioni 79 KB\) Istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della Commissione centrale per i revisori contabili.](#)
- [Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, n. 146 \(formato PDF - dimensioni 142 KB\) Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.](#)
- [Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 145 \(formato PDF - dimensioni 180 KB\) Regolamento in applicazione degli articoli 2, commi 2, 3, 4 e 7, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE in materia di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.](#)
- [Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2012, n. 144 \(formato PDF - dimensioni 135 KB\) Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.](#)

# Il Dlgs 39/2010 e i regolamenti attuativi



- **Abilitazione** (articolo 2)
- **Tirocinio** (articolo 3)
- **Iscrizione nel Registro** (articolo 6)
- **Contenuto informativo del Registro** (articolo 7)
- **Sezioni del Registro** (articolo 8)
- **Conferimento incarico, Revoca e Dimissioni** (articolo 13)

Il Dlgs 39/2010 e i regolamenti attuativi  
mancanti



**formazione continua  
e  
controllo di qualità**

# Novità dell'estate

**Decreto legislativo 17 luglio 2016  
n.135**

in attuazione della direttiva 2014/56/UE  
che modifica la direttiva 2006/43/CE  
in vigore dal 5 agosto 2016

## Principali modifiche del Dlgs 135/2016

### **La formazione continua** (articolo 5 – *Formazione continua*) :

- ✓ sono previsti 20 crediti formativi annuali per un totale di 60 crediti formativi nel triennio; ;
- ✓ l'obbligo di formazione continua decorre dal 1 gennaio 2017;

l'attività di formazione consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti dal Mef riguardanti **materie caratterizzanti la revisione legale**.

I programmi di aggiornamento saranno erogati dal **Mef a distanza**



la formazione può essere svolta dagli Albi professionali di appartenenza se riconosciuta equivalente e dichiarata dal Mef conforme ai propri programmi di aggiornamento

## Principali modifiche del Dlgs 135/2016

- ✓ L'istituzione della **Sezione A e B del Registro** (articolo 8) con l'eliminazione della definizione di revisore inattivo e la collocazione di coloro che **non hanno assunto incarichi di revisione negli ultimi tre anni nella sezione B del Registro.**
- ✓ la norma prevede l'automatico passaggio alle due diverse sezioni e quindi l'immediata applicazione;
- ✓ la definizione del concetto di **“scetticismo professionale”**

## Principali modifiche del Dlgs 135/2016

- La modifica del concetto di **indipendenza e obiettività** (articolo 10);
- L'introduzione dell'obbligo di **preparazione della revisione legale e valutazione dei rischi per l'indipendenza** (articolo 10 bis)



## Principali modifiche del Dlgs 135/2016

- La modifica della **relazione di revisione** (articolo 14) prevedendo il **paragrafo f) e g)**, due paragrafi in più rispetto ai precedenti cinque, dove il revisore riporta
  - f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale e*
  - g) l'indicazione della sede del revisore...*

L'introduzione di un nuovo articolo 20 sul **controllo di qualità** in merito all'attività svolta dal revisore legale .

# Indipendenza e obiettività

## Valutazioni preliminari del Revisore legale

possesso dei  
requisiti di  
indipendenza e  
obiettività


eventuale  
presenza di  
rischi-minacce  
all'indipendenza

competenza  
rispetto all'attività  
della società

idonea  
organizzazione

# In generale

Il revisore legale e la società di revisione devono essere indipendenti dalla società sottoposta a revisione e **non devono essere coinvolti** in alcun modo nel **processo decisionale**.



La valutazione dell'indipendenza deve essere effettuata anche il relazione a dipendenti e collaboratori del revisore legale.

## Norme e principi di riferimento

Decreto Revisione  
ISA  
Codice  
Deontologico  
(DCEC)  
IESBA Code

**Decreto  
Revisione**  
articolo 10 e  
10 -bis

ISA  
200

ISA  
220

- ✓ articolo 9 del **Codice Deontologico** dei Dottori Comm.i e Esperti Cont
- ✓ Sec.290 del **Codice etico** (IESBA code).

## *in particolare..... l'articolo 10 decreto Revisione*

L'articolo 10 – *Indipendenza e obiettività* .

La norma fonda l'indipendenza su alcuni principi cardine

- ✓ la necessità di una **valutazione dell'indipendenza** del revisore, all'**accettazione** dell'incarico e **nel corso** dell'intero mandato;
- ✓ l'individuazione delle **minacce all'indipendenza** nel rischio di **autoriesame**, di **interesse personale** o di **patrocinio legale**, di **familiarità** ovvero una minaccia di intimidazione determinati da **relazioni finanziarie, personali, d'affari, di lavoro** o di altro genere;
- ✓ l'estensione del problema dell'indipendenza alla **rete** del revisore, come definita dallo stesso decreto (articolo 1, comma 1, lettera l- *La struttura alla quale appartengono un revisore legale o una società di revisione legale, che è finalizzata alla cooperazione e che persegue chiaramente la condivisione degli utili e dei costi o fa capo a una proprietà, un controllo o una direzione comuni e condivide prassi e procedure comuni di controllo della qualità, la stessa strategia aziendale, uno stesso nome o una parte rilevante di risorse professionali*);

*in particolare..... l'articolo 10 decreto Revisione*

L'articolo 10 –*Indipendenza e obiettività* .

La norma fonda l'indipendenza su alcuni principi cardine

✓ *Segue.....*

- ✓ la **valutazione delle minacce all'indipendenza viste con gli occhi del “terzo informato, obiettivo e ragionevole**. Per cui le minacce sopraelencate devono essere tali che un soggetto terzo ( informato, obiettivo e ragionevole) tenendo conto delle misure adottate, trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore risulta compromessa;

## *in particolare..... l'articolo 10 decreto Revisione*

L'articolo 10 –*Indipendenza e obiettività* .

La norma fonda l'indipendenza su alcuni principi cardine

✓ .....segue




✓ l'adozione di **misure di salvaguardia** idonee a **fronteggiare i rischi ove presenti**;

✓ la necessità di **documentare nelle carte di lavoro**, quindi **per iscritto**, i rischi rilevanti per l'indipendenza e le misure adottate per limitarli, in quanto previsto per legge e dai principi di revisione e non ultimo perché formano oggetto del controllo di qualità (controllo esterno-articolo 20 del decreto revisione);

## *in particolare..... l'articolo 10 decreto Revisione*

L'articolo 10 –*Indipendenza e obiettività* .

La norma fonda l'indipendenza su alcuni principi cardine  
.....segue

- ✓ il **divieto** da parte del revisore di **ricoprire cariche sociali negli organi di amministrazione della società, di prestare lavoro autonomo o subordinato** con funzioni dirigenziali se non è trascorso almeno **un anno dalla cessazione della attività di revisore legale**;
- ✓ il forte **legame tra indipendenza e obiettività**   
**compensi di revisione**  **risorse e tempi di revisione**  
 **qualità del lavoro svolto**;



## *in particolare..... l'articolo 10 decreto Revisione*

L'articolo 10 –*Indipendenza e obiettività* .

La norma fonda l'indipendenza su alcuni principi cardine  
.....segue

- ✓ i **corrispettivi** della revisione **non** devono essere **subordinati** ad alcuna **condizione**, né determinati in funzione dei risultati della revisione , né legati a diverse prestazioni di servizi;
- ✓ i **corrispettivi** devono essere **determinati in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori**;
- ✓ determinare **le risorse professionali** e le **ore** da **dedicare all'incarico** (prima dell'accettazione dello stesso) tenendo conto delle caratteristiche della società, della preparazione ed esperienza che il lavoro richiede della necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, una adeguata attività di supervisione e di indirizzo;
- ✓ **divieto** di accettare **regali o favori** di natura pecuniaria o non pecuniaria di entità non irrilevante.

# Principi di revisione - Quali ?

Dal **01.01.2015**


La determina del Ragioniere Generale dello Stato (23 dicembre 2014) ha individuato i **principi di revisione**

- **i principi di revisione internazionali (ISA- versione Clarified 2009, dal principio n.200 al n.720),**
- **i principi di revisione appositamente predisposti (SA Italia) 250 B** avente ad oggetto le verifiche periodiche in materia di regolare tenuta della contabilità sociale e **(SA Italia) 720 B** avente ad oggetto la formulazione del giudizio di coerenza sulle informazioni della relazione sulla gestione,
- **il principio di revisione sul controllo della qualità (ISQC Italia1),**

# Principi di revisione – Quali?

Le **novità** di agosto 2016 (Dlgs 135/2016) in materia di  
**Principi di revisione**

*Definizioni* (art 1) è aggiunta la lettera f-bis “**principi di revisione internazionali**”




**i principi di revisione internazionali (ISA), il principio di revisione sul controllo di qualità (ISQC Italia1), e gli altri principi correlati definiti dall’International Federation of Accountants (IFAC) definiti tramite l’International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), nella misura in cui gli stessi siano rilevanti ai fini della revisione legale.**

# Principi di revisione –Quali?

Le **novità** di agosto 2016 (Dlgs 135/2016) in materia di  
**Principi di revisione**

L'articolo 11 innovato *Principi di revisione* riporta che



*La revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione internazionali adottati dalla Commissione europea ..... fino all'adozione dei principi di cui al comma 1 da parte della Commissione europea, la revisione legale è svolta in conformità ai principi di revisione elaborati .....da associazioni e ordini professionali congiuntamente al Mef....*

# Principi di revisione –Quali?

Confermata la volontà del legislatore di indicare

## **Principi di Revisione Internazionali ISA**

quali principi da adottare per la certificazione dei bilanci di esercizio e dei bilanci consolidati che sia effettuata in conformità della legge

Fino alla pubblicazione dei principi contabili internazionali sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea si adottano

**i principi individuati nella Determina del Ragioniere Generale dello Stato** (articolo 27-  
*Disposizioni transitorie*)

# Conferimento incarico, revoca, dimissioni e risoluzione del contratto

- ✓ l'assemblea **conferisce** l'incarico di **revisione legale**, su **proposta motivata dell'organo di controllo** (collegio sindacale),
- ✓ spetta **all'assemblea la revoca** dell'incarico per **giusta causa** e la nomina di un altro revisore,
- ✓ al revisore legale è consentito **dimettersi dall'incarico**, salvo il risarcimento del danno, nei **casi e con le modalità definiti dal Mef**,
- ✓ il **regolamento Mef** stabilisce i casi e le modalità con cui il contratto può **risolversi consensualmente o per giusta causa**.

## Norme e principi di riferimento



articolo 13 del Decreto  
Revisione

Principio di Revisione ISA 210

Decreto Mef  
del 28 dicembre 2012 n.261.

## Principio di revisione ISA 210 (accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione)

- Principio di riferimento per il revisore al fine di valutare l'accettazione o il mantenimento di un incarico di revisione.
- Il principio ISA 210 in appendice contiene un esempio di *lettera di incarico*.



# Principio di revisione ISA 210

## *la lettera di incarico*

La lettera di incarico è obbligatoriamente redatta dal revisore e comunicata agli apicali della società e definisce

- obiettivo e portata della revisione
- responsabilità del Revisore e svolgimento delle funzioni (tempistiche)
- corrispettivi
- responsabilità della Direzione
- dichiarazione di Indipendenza ed insussistenza di cause di incompatibilità del revisore
- altri aspetti quali Normativa antiriciclaggio e Privacy
- coperture assicurative

# Decreto Ministeriale 28 dicembre 2012 n.261

	CASI DI REVOCA/DIMISIONI/RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE	ADEMPIMENTI A CARICO DEL REVISORE LEGALE O DELLA SOCIETA' DI REVISIONE LEGALE	ADEMPIMENTI A CARICO DELLE SOCIETA' ASSOGGETTATE A REVISIONE LEGALE, DIVERSE DAGLI EIP	ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ORGANO DI CONTROLLO
<p><b>REVOCA DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE (art. 4 D.M. 261/2012)</b></p>	<p>Il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo</p> <p>Il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento</p> <p>I cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione</p> <p>La sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale ad assolvere l'incarico ricevuto, per insufficienza di mezzi o di risorse</p> <p>Il riallineamento della durata dell'incarico a quello della società capogruppo dell'ente di interesse pubblico appartenente al medesimo gruppo</p> <p>I gravi inadempimenti del revisore legale o della società di revisione legale che incidono sulla corretta prosecuzione del rapporto</p> <p>L'acquisizione o la perdita della qualificazione di ente di interesse pubblico</p> <p>La situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale</p> <p>La sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge</p> <p>Fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale</p>	<p>ADEMPIMENTO</p> <p>Trasmissione di copia delle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione legale</p> <p>TERMINI</p> <p>Quindici giorni dall'avvenuta presentazione</p> <p>MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE</p> <p>Via PEC all'indirizzo <a href="mailto:registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it">registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it</a></p> <p>Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Revoca dell'incarico di revisione"</p>	<p>ADEMPIMENTO</p> <p>Trasmissione, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, della seguente documentazione:</p> <p>a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale</p> <p>b) parere dell'organo di controllo</p> <p>c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico</p> <p>TERMINI</p> <p>Quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico, nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale</p> <p>MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE</p> <p>Via PEC all'indirizzo <a href="mailto:registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it">registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it</a></p> <p>Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Revoca dell'incarico di revisione"</p>	<p>Vigilanza in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione. In caso di omissione, l'organo di controllo provvede in via sostitutiva a trasmettere la documentazione al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato</p>
<p><b>DIMISIONI DEL REVISORE LEGALE (art. 5 D.M. 261/2012)</b></p>	<p>Il cambio del soggetto che esercita il controllo della società assoggettata a revisione, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo</p> <p>Il cambio del revisore legale del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore legale del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento</p> <p>I cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore legale del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione</p> <p>Il mancato pagamento del corrispettivo o il mancato adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione, dopo l'avvenuta costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile</p> <p>La grave e reiterata frapposizione di ostacoli allo svolgimento delle attività di revisione legale, ancorché non ricorrano gli estremi del reato di impedito controllo di cui all'articolo 29 del decreto attuativo</p> <p>L'insorgenza di situazioni idonee a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale</p> <p>La sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse</p> <p>Il conseguimento da parte del revisore legale del diritto al trattamento di pensione</p> <p>Circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale</p>	<p>ADEMPIMENTO</p> <p>Trasmissione di copia delle dimissioni</p> <p>TERMINI</p> <p>Quindici giorni dalla presentazione delle dimissioni</p> <p>MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE</p> <p>Via PEC all'indirizzo <a href="mailto:registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it">registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it</a></p> <p>Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Dimissioni del revisore"</p>	<p>ADEMPIMENTO</p> <p>Trasmissione, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, della seguente documentazione:</p> <p>a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale</p> <p>b) parere dell'organo di controllo</p> <p>c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico</p> <p>TERMINI</p> <p>Quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico, nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale</p> <p>MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE</p> <p>Via PEC all'indirizzo <a href="mailto:registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it">registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it</a></p> <p>Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Dimissioni del revisore"</p>	<p>Vigilanza in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione. In caso di omissione, l'organo di controllo provvede in via sostitutiva a trasmettere la documentazione al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato</p>
<p><b>RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE (art. 7 D.M. 261/2012)</b></p>	<p>Il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale</p>	<p>ADEMPIMENTO</p> <p>Trasmissione di copia delle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione legale</p> <p>TERMINI</p> <p>Quindici giorni dall'avvenuta presentazione</p> <p>MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE</p> <p>Via PEC all'indirizzo <a href="mailto:registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it">registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it</a></p> <p>Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Risoluzione consensuale"</p>	<p>ADEMPIMENTO</p> <p>Trasmissione, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, della seguente documentazione:</p> <p>a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale</p> <p>b) parere dell'organo di controllo</p> <p>c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico</p> <p>TERMINI</p> <p>Quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico, nonché, qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale</p> <p>MODALITA' DELLA COMUNICAZIONE</p> <p>Via PEC all'indirizzo <a href="mailto:registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it">registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it</a></p> <p>Il messaggio PEC deve riportare in oggetto "Comunicazione art. 13 d.lgs. 39/2010. Risoluzione consensuale"</p>	<p>Vigilanza in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione. In caso di omissione, l'organo di controllo provvede in via sostitutiva a trasmettere la documentazione al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato</p>

## *Responsabilità del revisore legale*

Articolo 5, comma 1, Dlgs 39 2010

I revisori legali e le società di revisione legale rispondono **in solido tra loro e con gli amministratori** nei confronti della **società** che ha conferito l'incarico di revisione legale, dei suoi **soci** e dei **terzi** per i danni derivanti dall'**inadempimento ai loro doveri**.

**Nei rapporti interni** tra i debitori solidali, essi sono responsabili nei **limiti del contributo effettivo al danno cagionato**.

## *Responsabilità del revisore legale*

- ✓ l'azione di risarcimento si prescrive in cinque anni dalla data della relazione di revisione al bilancio;
- ✓ la responsabilità del revisore di cui all'articolo 15 ha natura di **responsabilità patrimoniale** e espone alla richiesta di un risarcimento del danno causato qualora il revisore venga chiamato in giudizio per l'inadempimento ai propri doveri.

## *Controllo della Qualità- Chi è soggetto a controllo?*

### *Articolo 20-*

*Gli iscritti nel registro che svolgono incarichi di revisione legale, ivi inclusi i componenti del collegio sindacale che esercitano le revisione legale .... , sono soggetti a controllo della qualità*

## *Con quale frequenza?*

- ✓ gli iscritti nel Registro sono soggetti a controllo di qualità sulla base di una **analisi del rischio**;
- ✓ laddove abbiano svolto la revisione del bilancio di esercizio e consolidato di **imprese “non piccole”** almeno ogni **sei anni**.

La definizione di **piccole imprese** secondo il decreto revisione legale si trova all'articolo 1 comma 1 lettera s) bis.

Piccole imprese sono le imprese che alla data di chiusura del bilancio non superano i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:

- totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 di euro;
- numero medio di 50 dipendenti occupati durante l'esercizio.

## *Da chi sono svolti i Controlli della Qualità?*


*Articolo 20 comma 6 – Il controllo della qualità è effettuato da persone fisiche in possesso di **un'adeguata formazione ed esperienza professionale in materia di revisione dei conti e di informativa finanziaria** e di bilancio, nonché della formazione specifica **in materia di controllo della qualità** di cui all'articolo 5 bis.*

*I soggetti di cui al comma 6 sono revisori legali iscritti nel Registro che:*

- a) hanno svolto, per almeno 5 anni continuativi, incarichi di revisione legale in qualità di responsabili dell'incarico;*
- b) sono stati , per almeno 5 anni continuativi, dipendenti o collaboratori di società di revisione....*
- c) sono stati, per almeno 5 anni continuativi, dipendenti di amministrazioni pubbliche o enti pubblici che svolgono attività di vigilanza sulla revisione legale.*

*....*

## *Quale è l'Autorità di vigilanza in materia di Controlli della Qualità?*



- ✓ l'Autorità di Vigilanza è il Mef e provvede alla selezione dei soggetti da sottoporre a controlli.
- ✓ tuttavia il Mef può delegare lo svolgimento di compiti connessi al controllo di qualità a enti pubblici o privati accreditati.
- ✓ potrebbe quindi lo svolgimento della funzione di controllo essere delegata agli Ordini professionali? Forse si!



*Chi sostiene il costo del Controllo di Qualità?*

**Gli oneri derivanti dallo svolgimento  
dei controlli sono finanziati dai contributi degli iscritti**


*Come verranno svolti i controlli e su cosa verteranno?*

CONFORMITA'




- ✓ ai principi di revisione
- ✓ ai requisiti di indipendenza
- ✓ alla qualità e quantità di risorse impiegate
- ✓ dei corrispettivi

## *Cosa accade al termine dei controlli?*



## *Quali sono le sanzioni?*



- ✓ un avvertimento di porre a termine il comportamento e astenersi dal ripeterlo;
- ✓ una dichiarazione riguardante la relazione di revisione che non è conforme all'articolo 14;
- ✓ la censura, pubblica dichiarazione di biasimo;
- ✓ la sanzione da 1.000 euro a 150.000 euro;
- ✓ la sospensione dal Registro fino a tre anni;
- ✓ la revoca dell'incarico di revisione;
- ✓ il divieto di accettare incarichi per un periodo non superiore a tre anni;
- ✓ la cancellazione dal registro.